



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

**CAMERA DEI DEPUTATI**  
**II COMMISSIONE PERMANENTE GIUSTIZIA**

***“Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”***

***C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi, Nuovo Testo Base e C. 2737 on. Bindi***

**AUDIZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

**Roma, 13 aprile 2015**





## Indice

Premessa .....	3
1. La professione di dottore commercialista e di esperto contabile.....	3
2. Il ruolo dell'amministratore giudiziario. ....	4
3. Le valutazioni in merito alle proposte di modifica al nuovo testo base.....	6
<i>a) Le proposte finalizzate a rendere trasparenti i criteri di nomina dell'amministratore giudiziario ed agevolare la relativa attività. ....</i>	<i>7</i>
<i>b) Le proposte dirette a rendere operativa e maggior efficiente l'ANBSC.....</i>	<i>9</i>
<i>c) Riscrittura della disciplina della tutela dei terzi e dei rapporti con il fallimento.....</i>	<i>10</i>
<i>d) Le proposte in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati .....</i>	<i>12</i>
EMENDAMENTI .....	14



## Premessa

A seguito della richiesta di approfondimento della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in relazione al nuovo testo base (recante *“Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata”* - C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi), nell'esprimere vivo apprezzamento per il metodo adottato, tale da valorizzare il contestuale coinvolgimento di tutti i principali Attori istituzionali interessati alla materia, si formulano le seguenti considerazioni.

### 1. La professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

La professione di dottore commercialista ed esperto contabile, come noto, viene svolta in molteplici settori del nostro ordinamento.

L'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139<sup>1</sup>, infatti, stabilisce che sono di competenza specifica degli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, **le materie di economia aziendale e diritto d'impresa e, comunque, le materie economiche, finanziarie, tributarie, societarie e amministrative.**

Al comma 2, la medesima disposizione elenca nel dettaglio le attività oggetto della professione, e segnatamente:

- a) amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni;
- b) perizie e consulenze tecniche;
- c) ispezioni e revisioni amministrative;
- d) verifica e ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro documento contabile delle imprese e di enti pubblici e privati;
- e) regolamenti e liquidazioni di avarie;
- f) funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed enti pubblici.

---

<sup>1</sup> Recante *“Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34”*.



È di palmare evidenza come la multidisciplinarietà dell'amministrazione giudiziaria dei beni sequestrati e confiscati alle consorzierie criminali, coinvolga tutte le attività testé richiamate.

Va ricordato, infatti, che nel "processo ai patrimoni" sovente vengono disposte perizie e consulenze, verifiche di bilancio, nonché vengono nominati revisori e sindaci.

In questo delicato settore, pertanto, si ricorre spesso a qualificati professionisti – dottori commercialisti ed esperti contabili – a supporto dell'Autorità Giudiziaria e dell'amministratore giudiziario (es. il coadiutore nominato ex art. 34, comma 4 D. Lgs. n. 159/2011).

Il Consiglio Nazionale, pertanto, vuole anzitutto farsi portavoce delle istanze di tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, suggerendo proposte di modifica legislativa che si ritiene vadano a migliorare lo svolgimento delle attività dei dottori commercialisti ed esperti contabili.

Dall'entrata in vigore del Codice delle leggi antimafia (ottobre 2011), si è assistito, infatti, a pochi e frammentari interventi legislativi, spesso dimostratisi insufficienti a garantire un corretto funzionamento dell'apparato istituzionalmente deputato al contrasto ai patrimoni illeciti (Magistratura, Forze dell'ordine, Amministratori giudiziari, ANBSC).

A questo fine evidenziamo da subito che le proposte emendative contenute nell'atto C 2786 a firma dell'On Bindi vanno nella giusta direzione per rendere le relative norme più snelli, fluidi nonché più aderenti alle dinamiche reali dei procedimenti di prevenzioni ed alle esigenze di gestioni dei beni e delle aziende in sequestro. In questa logica di riorganizzazione sistematica della materia riteniamo, quindi, di poter suggerire alcuni spunti di riflessioni su alcuni Istituti al fine, soprattutto, di supportare e adeguatamente normare il ruolo dell'Amministratore giudiziario e dell'Agenzia.

## **2. Il ruolo dell'amministratore giudiziario.**

Prima di entrare nel merito delle valutazioni circa le proposte di modifica legislativa, occorre effettuare una precisazione in ordine alla natura e al ruolo che, nei procedimenti ablatori, assume il professionista - sia esso amministratore giudiziario o coadiutore dell'Agenzia - chiamato a svolgere delicate funzioni di custodia e di gestione dei beni sequestrati e poi confiscati a consorzierie criminali.



Spesso, infatti, si tende a confondere o sovrapporre il ruolo dell'amministratore giudiziario con quello di altre figure professionali.

Invero **l'amministratore giudiziario è una figura del tutto peculiare**, con proprie caratteristiche e funzioni che non consentono accostamenti ad altre professionalità.

L'amministratore giudiziario, in effetti, proprio per la particolare natura dell'incarico svolto, è espressamente qualificato dal legislatore del codice antimafia<sup>2</sup> come *"pubblico ufficiale"*. Inoltre per l'amministratore giudiziario è stato previsto uno specifico albo professionale - che ad oggi stenta a avviarsi a causa della mancata adozione dei decreti attuativi - nel quale possono iscriversi soltanto talune Categorie di soggetti aventi particolari requisiti morali e professionali.

Con questo si vuole evidenziare che al professionista in esame è richiesta una **"scelta di campo"**, che va oltre anche quelli che sono i requisiti professionali e morali richiesti.

È noto, infatti, che la confisca dei patrimoni illecitamente acquisiti ha sempre assunto un forte valore, anche simbolico, sia sotto il profilo della lotta alla criminalità organizzata, perché costituisce il risultato del lavoro svolto dalle forze dell'ordine e dalla magistratura per ripristinare la legalità e una giustizia sostanziale<sup>3</sup>, sia sotto il profilo sociale, poiché consente di restituire i beni oggetto di confisca alla collettività che, nei diversi territori, subisce il fenomeno criminale.

Attualmente tanto gli operatori, quanto la società civile, stanno mutando il modo di concepire questo fondamentale strumento di contrasto alle mafie, giustamente attribuendogli sempre maggiore importanza, anche mediatica.

Emblematico, al riguardo, è il significativo "incremento del numero delle procedure relative alle misure di prevenzione patrimoniali e il crescente ammontare del valore dei sequestri e delle confische"<sup>4</sup> di recente applicato anche nei confronti di soggetti socialmente pericolosi, tra cui per la prima volta anche "all'evasore fiscale socialmente pericoloso". Ciò attraverso l'estensione del sequestro e della confisca anche nei confronti di coloro abitualmente dediti a traffici delittuosi ovvero coloro che, per la condotta e il tenore di vita debba ritenersi, vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose.

<sup>2</sup> Cfr. al riguardo l'art. 35, comma 5, D.Lgs. n. 159/2011.

<sup>3</sup> *"Lo spirito di mafia è un sentimento essenzialmente antisociale, il quale impedisce che un vero ordine, una vera giustizia si possano stabilire ed abbiano efficacia fra le popolazioni che ne sono largamente e profondamente affette"*, G. Mosca, in *Che cosa è la mafia*, Bari, 1863.

<sup>4</sup> Così testualmente la Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno 2012, p. 55.



La confisca dei patrimoni rappresenta attualmente la massima espressione della lotta alla criminalità organizzata<sup>5</sup> e riteniamo che in questa lotta, l'amministratore giudiziario, assieme alla magistratura e alle forze dell'ordine, rientri nel novero delle "forze migliori delle istituzioni"<sup>6</sup>.

Oltre a questa indefettibile **scelta di campo**, all'amministratore giudiziario è richiesta una **consolidata preparazione professionale** che va oltre un particolare titolo di studio e/o specializzazione.

La complessità della materia, infatti, richiede un approccio sistematico e interdisciplinare nei campi dell'economia, del diritto, ma anche delle scienze architettoniche ed edilizie.

Non a caso spesso i Tribunali specializzati delle misure di prevenzione, nell'ambito della medesima procedura, si avvalgono di pool di professionisti specializzati (avvocati assieme a dottori commercialisti, unitamente ad architetti e/o ingegneri).

Solo ricorrendo a un approccio interdisciplinare e altamente qualificato si potrà efficacemente rispondere al *modus operandi*, sempre più complesso, della criminalità organizzata<sup>7</sup>.

### 3. Le valutazioni in merito alle proposte di modifica al nuovo testo base.

È stato già evidenziato come il contrasto ai patrimoni illeciti oggi costituisce la massima espressione della lotta alla criminalità organizzata.

Partendo da questa consapevolezza, il Consiglio Nazionale si è fatto parte attiva nell'elaborare delle proposte emendative al nuovo testo in commento.

Gli emendamenti elaborati prendono le mosse dall'esperienza operativa acquisita sul campo e possono essere ricondotte a **quattro grandi aree tematiche** ovvero:

- a) Le proposte finalizzate a rendere trasparenti i criteri di nomina dell'amministratore giudiziario ed agevolare la relativa attività;
- b) Le proposte dirette a rendere operativa e maggior efficiente l'ANBSC;
- c) La riscrittura della disciplina della tutela dei terzi e dei rapporti con il fallimento;
- d) Le proposte in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati.

<sup>5</sup> Non a caso in uno dei cosiddetti "pizzini" ritrovati nel covo di Bernardo Provenzano, il latitante Matteo Messina Denaro, con riferimento al rischio della confisca dei beni, così scrive: "dobbiamo stare attenti perché qui ci tolgono anche le sedie".

<sup>6</sup> Giovanni Falcone.

<sup>7</sup> Si pensi al Trust e agli altri strumenti attentamente esaminati da P. Grasso, *Soldi Sporchi*, Milano, 2011.



Vi sono poi delle proposte emendative in materia processuale che recepiscono nella sostanza le modifiche della Commissione parlamentare Antimafia e rispetto alle quali – essendosi già espressi autorevoli magistrati al riguardo – non ci si dilungherà oltremodo.

***a) Le proposte finalizzate a rendere trasparenti i criteri di nomina dell'amministratore giudiziario ed agevolare la relativa attività.***

Nell'ottica di **rendere trasparenti i criteri di nomina dell'amministratore giudiziario** si auspica la riformulazione dell'articolo 35 del codice antimafia come proposto negli emendamenti 4.1 (prima parte) on. Bindi e 4.5 on. Berretta.

In particolare con gli emendamenti in questione vengono fissati criteri per la scelta dell'amministratore giudiziario in via del tutto generale, stabilendo che della loro applicazione concreta nei singoli casi debba essere dato conto in un provvedimento motivato del tribunale che conferisce l'incarico. Si vogliono così evitare criteri e meccanismi di selezioni rigidi e inadeguati alle esigenze imprevedibili di ciascuna procedura, ma al contempo rendere trasparenti e verificabili le scelte degli uffici giudiziari. Parimenti l'amministratore giudiziario, prima di assumere l'incarico, è tenuto a depositare apposita dichiarazione sugli altri incarichi in corso.

Viene, altresì, introdotta la previsione in base alla quale gli amministratori giudiziari di aziende, nei casi più complessi, devono articolare preventivamente un ufficio di coadiuvazione, indicandone i componenti e gli oneri, onde sottoporlo alla preventiva autorizzazione del giudice.

Le proposte di modifica, inoltre, si pongono l'obiettivo di riscrivere le norme che ancora fanno riferimento alla persona cui sono affidati i beni definendola custode, con particolare riguardo all'articolo 30 nella parte relativa al ruolo dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito del procedimento penale ordinario, dove ancora rimanevano margini di equivoco. Nella visione più dinamica dei compiti di gestione, nel procedimento penale ordinario, si stabilisce che deve essere sempre lo stesso giudice delegato ad occuparsi di sovrintendere alle attività di amministrazione, anche quando il procedimento transiti in una fase successiva o in un altro grado (appello e cassazione) in modo da assicurare la continuità di gestione in tutti i casi in cui la competenza si trasferisca ad uffici diversi.

Inoltre le proposte emendative (articolo 35, comma 9-bis), nelle more dell'adozione del regolamento attuativo dell'albo degli amministratori giudiziari (segnatamente il regolamento per



la determinazione dei compensi purtroppo bloccato da cinque anni), si pongono il fine di applicare in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, un criterio univoco di determinazione dei compensi degli amministratori giudiziari e dei coadiutori dell'ANBSC, mediante il rinvio al DM 140/2012. Da qui la necessità che la previsione abbia efficacia novativa di tutti gli incarichi in corso (sia per gli amministratori giudiziari che per i coadiutori dell'ANBSC).

Nell'ottica di **valorizzare la figura dell'amministratore giudiziario** ed in particolare del commercialista che svolge l'incarico di amministratore giudiziario, nonché di agevolarne le attività, è stata proposta, con gli emendamenti 4.6 Berretta e 4.8 Pagano, l'introduzione (articolo 36) di un termine più ampio per presentare la prima relazione sulla gestione rimettendo al giudice delegato la facoltà di individuare questo maggior termine.

Sempre in materia di gestione, all'articolo 40, negli emendamenti di seguito riportati, è stato previsto che per il **recupero e la custodia dei veicoli sequestrati o confiscati**, vengano applicate le tariffe del Ministero dell'interno nei casi di provvedimenti di sequestro o confisca per violazioni al codice della Strada. In questo modo si agevola l'attività dell'amministratore giudiziario e correlativamente del giudice delegato, che avranno come punto di riferimento per la liquidazione delle spese connesse alla gestione di tali beni, un'unica tabella valevole su tutto il territorio nazionale e quindi per tutte le depositerie giudiziarie convenzionate.

Ancora all'articolo 45 (con l'emendamento 23.6 on. Berretta) è stato previsto che **l'amministratore giudiziario sia destinatario delle notifiche dei provvedimenti definitivi di confisca**, sino ad oggi solo in alcuni casi conosciuti dal professionista mediante comunicazioni ufficiose o per il tramite dell'Agenzia.

Si auspicano le modifiche all'articolo 55 proposte dall'on Bindi (emendamento 21.1) in materia di azioni esecutive. Al riguardo la proposta emendativa, tende a precisare che l'eventuale processo esecutivo sul singolo bene sottoposto a sequestro non possa essere iniziato (regola fissata già dal testo vigente) e, se iniziato, rimanga sospeso (il testo vigente in maniera equivoca afferma che non può essere proseguito, ma non precisa la sorte del procedimento in caso di dissequestro del bene). Dalla sospensione deriva la possibilità di riassunzione in caso di dissequestro, facendo salvi gli effetti prodottosi prima della sospensione in favore del creditore.





### ***b) Le proposte dirette a rendere operativa e maggior efficiente l'ANBSC***

Per quanto riguarda l'Agenzia, nel condividere la proposta del DDL di affidare all'Agenzia stessa la gestione della procedura per la tutela dei terzi che - per l'effetto - viene traslata dopo la confisca definitiva, si ritiene che **anche le competenze gestorie dell'Agenzia vadano traslate alla confisca definitiva**, replicando, quindi, quanto già avveniva con l'Agenzia del Demanio prima dell'istituzione della stessa Agenzia nazionale.

In effetti riteniamo che l'ANBSC, anche qualora venisse dotata di risorse umane e finanziarie, non potrebbe comunque garantire una efficace e tempestiva gestione dei beni durante la fase giudiziaria. La gestione dei beni, pertanto, sotto il controllo del giudice delegato, deve rimanere in capo all'amministratore giudiziario per tutta la durata del procedimento, dal sequestro sino alla confisca definitiva. Conseguentemente l'Agenzia, **pur mantenendo le funzioni di supporto e ausilio all'autorità giudiziaria**, deve occuparsi di amministrare i beni definitivamente confiscati traghettando la gestione dei beni medesimi dalla data di definitività alla loro effettiva destinazione agli aventi diritto.

Proprio perché riteniamo che debba essere conservata la funzione di ausilio all'autorità giudiziaria, **non condividiamo la proposta di eliminare le sedi secondarie dell'ANBSC** (art. 112, comma 4 lett. I), che invece a nostro avviso debbono rimanere ed anzi essere potenziate.

Sempre in materia di Agenzia, **al fine di colmare le lacune riscontrate nella gestione di quei beni che seppur confiscati, non sono gestibili e destinabili ai sensi delle disposizioni del codice antimafia** (ad esempio confisca per reati fallimentari), è stata introdotta una previsione (articolo 110 comma 2-ter) **in base alla quale si attribuisce all'Agenzia la gestione e destinazione dei beni confiscati in via definitiva a norma delle vigenti disposizioni di legge, ferma restando l'eventuale competenza di altri soggetti pubblici in materia** (ad. es. Agenzia del Demanio).

Naturalmente per coordinare la traslazione delle competenze gestorie dell'ANBSC in concomitanza della confisca definitiva è stata dettata una specifica disciplina transitoria (articolo 32 disposizioni transitorie) unitamente alle norme di coordinamento.



### ***c) Riscrittura della disciplina della tutela dei terzi e dei rapporti con il fallimento.***

La disciplina introdotta nel codice antimafia in materia di tutela dei terzi è stata da più parti fortemente criticata: si è ritenuto che tale disciplina, essendo di marcata ispirazione fallimentaristica, vada a svilire la funzione del giudice delegato e dell'amministratore giudiziario.

A tal proposito, nell'ottica di semplificare il procedimento di verifica dei crediti nel procedimento di prevenzione, auspichiamo che siano integralmente recepite le proposte emendative formulate dalla Commissione Parlamentare Antimafia.

In particolare si procede alla verifica dei crediti dopo l'emanazione del provvedimento di confisca di primo grado, ancorché non definitiva; ciò in quanto la conoscenza del dato effettivo dell'indebitamento, della sua origine e del suo ammontare è possibile, anche con riguardo alle connessioni del debito con l'attività illecita, solo dopo la conclusione dell'istruttoria di primo grado. Per altro verso, iniziando la verifica mentre possono essere in corso i giudizi di impugnazione, è possibile un intervento mirato al perseguimento delle finalità proprie della procedura, rendendo possibile per un verso la prosecuzione dell'azienda, per altro verso l'anticipazione dell'eventuale censimento dei crediti di buona fede da onorare prima della definitività della confisca.

Le modifiche introdotte incidono sensibilmente sulla fase del procedimento di verifica, privilegiando quegli aspetti del procedimento che si sono rivelati in grado di garantire una maggiore tempestività nella formazione dello stato passivo, anticipando la fase di istaurazione del contraddittorio tra i creditori ed organi della procedura ad una fase antecedente all'udienza di verifica.

L'articolo 57 prevede che l'amministratore formi l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi i crediti ritenuti strategici per la ripresa e la prosecuzione dell'attività di impresa e per la conservazione del valore economico e sociale dell'azienda sequestrata, di cui al nuovo articolo 54-*bis*. Tali ultimi crediti pur esclusi dal procedimento di verifica di cui all'articolo 58, in quanto già soddisfatti, ove il giudice ne abbia autorizzato il pagamento in ragione della riscontrata essenziale strumentalità, devono essere comunque inseriti dall'amministratore nell'elenco dei creditori, per consentire a tutti gli altri creditori la verifica dei presupposti del trattamento preferenziale ricevuto e la conseguente possibilità di impugnare il



provvedimento del giudice che ne ha autorizzato il pagamento, nei modi e nei termini previsti all'articolo 59, comma 6, per le impugnazioni dei crediti ammessi o esclusi dal passivo.

Il procedimento delineato prevede che il giudice delegato assegni ai creditori il termine perentorio di sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei loro diritti e con lo stesso decreto fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi (articolo 57, comma 2). È stato previsto, come elemento di novità, che l'amministratore giudiziario provveda a redigere un progetto di stato passivo, che deve depositare prima dell'udienza di verifica in un tempo utile da consentire ai creditori di prendere conoscenza delle conclusioni rassegnate e di interloquire nel merito, attraverso osservazioni scritte ed integrazioni probatorie fino a cinque giorni prima dell'udienza, termine che è stato previsto a pena di decadenza per consentire al giudice di avere a disposizione in udienza tutti gli elementi utili per la decisione. La preventiva verifica delle domande ad opera dell'amministratore giudiziario, così come la possibilità per i creditori di contro dedurre alle conclusioni rassegnate e di produrre nuovi documenti, agevola l'attività del giudice in udienza garantendo la speditezza della trattazione e riducendo i tempi dell'accertamento definitivo dei crediti, limita le ipotesi di un rinvio dell'udienza per esigenze istruttorie connesse e/o conseguenti alla necessità di produzioni documentali, e agevola soluzioni condivise tra le parti, nei limiti della disponibilità dei diritti, atte a ridurre le ipotesi di impugnazioni.

Non è stata prevista per la fase della verifica dinanzi al giudice delegato la difesa tecnica, obbligatoria invece in ogni caso di impugnazione dinanzi al tribunale. Nel giudizio di impugnazione non sono ammesse prove nuove se non sopravvenute.

Il regime delle domande tardive è stato, del pari, oggetto di rivisitazione, prevedendosi la possibilità di presentarle solo entro il limite temporale di un anno dal decreto di esecutorietà dello stato passivo emanato all'esito della verifica delle domande tempestive.

L'ammissibilità della domanda tardiva presuppone che il creditore provi di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile nel termine assegnato.

La fase della vendita e del riparto viene devoluta integralmente all'Agenzia perché avrà luogo solo dopo la confisca irrevocabile. Viene ribadito il criterio di sussidiarietà della vendita dei beni al solo caso in cui la liquidità di cui si dispone risulti insufficiente a garantire la soddisfazione dei creditori. Al fine di evitare che si verifichino situazioni in cui si procede alla vendita di beni di



consistente valore a fronte di crediti insoddisfatti di importo complessivamente modesto, è stata prevista la possibilità che l’Agenzia possa differire la vendita ad un momento successivo ove confidi di reperire le risorse necessarie dalla gestione del patrimonio. Si prevede che l’Agenzia predisponga un progetto del piano dei pagamenti, da sottoporre all’attenzione dei creditori ai quali viene riconosciuta la facoltà di presentare osservazioni sia sulla graduazione, sia sulla collocazione dei crediti, nonché sul valore dei beni o delle aziende confiscati. L’Agenzia, tenuto anche conto delle osservazioni, predispone il piano di pagamento che può essere impugnato dai creditori dinanzi al giudice civile. Si tratta infatti dell’accertamento di un diritto, che, se pur trova il suo presupposto nel procedimento di prevenzione, prescinde da esso, inserendosi nel rapporto tra l’Agenzia, tenuta al pagamento, ed il creditore che in ragione della titolarità del credito ammesso al passivo vanta ora una pretesa creditoria direttamente nei confronti dello Stato, non già della procedura di prevenzione. Per effetto dell’opposizione si instaura un giudizio di natura civile, che si svolge con rito camerale nelle forme del procedimento sommario di cui all’articolo 702-bis e ss c.p.c. dinanzi alla corte d’appello del distretto di competenza del giudizio presupposto (di prevenzione o penale).

In presenza di somme contestate, queste vanno accantonate, procedendosi all’assegnazione di quelle non controverse. Ove non sia possibile procedere all’accantonamento, la proposta opposizione sospende l’esecutività dei pagamenti.

#### ***d) Le proposte in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati***

Le proposte si propongono l’obiettivo di **agevolare la gestione dei beni e quindi la loro successiva destinazione.**

A titolo esemplificativo, si riconosce all'imprenditore attivo nel settore produttivo dell'impresa sequestrata un diritto di prelazione nei casi in cui l'imprenditore stesso dimostri un effettivo ed utile svolgimento dell'attività di supporto. Sul punto si ritiene di dover meglio specificare i casi in cui tale diritto di prelazione è esercitabile, a tal fine **facendo riferimento all'utile di esercizio conseguito dall'impresa sequestrata nel biennio precedente** ovvero sino alla data del provvedimento di confisca definitiva.

Molte proposte emendative sono state inserite nel testo dell'art. 48 prevedendo in particolare:



1. Il **ricorso alle risorse finanziarie del Fondo Unico Giustizia per la gestione dei beni confiscati**;
2. Il **social housing** per gli immobili confiscati;
3. La possibilità di stipulare **contratti di partenariato pubblico-privato** ai sensi del codice dei contratti pubblici;
4. **Forme agevolate di cessione dei beni in caso di immobile confiscato pro-quota o di partecipazioni societarie confiscate in via non totalitaria**;
5. **Forme agevolate di cessione dei beni mobili non confiscati rinvenuti in beni immobili confiscati**;
6. Procedura specifica per consentire all'Agenzia di presentare alla Prefettura **la richiesta di accertamenti sugli acquirenti dei beni aziendali** (procedura questa oggi non prevista in via normativa e applicata solo in via di prassi, peraltro non da tutte le Prefetture);
7. Forme **agevolate di destinazione dei beni mobili anche registrati prevedendone in particolare l'assegnazione gratuita a cooperative ovvero la distruzione**.

Di seguito si riportano alcune proposte emendative.



***Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.***

*C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio, C. 2786 Bindi*

*Nuovo Testo Base*

*e C. 2737 on. Bindi*

**EMENDAMENTI**



## ARTICOLO 4

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:*

1) *alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a) al comma 1 sostituire le parole: «anche tenuto conto degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell’Agenzia medesima ai sensi dell’articolo 112, comma 4, lettera a)» con le seguenti: «anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell’Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111, e 112»;*

2) *alla lettera b) capoverso 2-bis) dopo le parole “alle spese” inserire le seguenti: “ed a tutti” e dopo le parole “agli oneri” inserire le seguenti: “compreso il pagamento degli oneri fiscali,”;*

3) *alla lettera d) capoverso 4. le parole “proporre, nel termine perentorio di dieci giorni dalla conoscenza del provvedimento, opposizione con incidente di esecuzione, a norma dell’articolo 666” sono sostituite dalle seguenti: «avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato che, entro i dieci giorni successivi, provvede ai sensi dell’articolo 127»;*

4) *alla lettera f) dopo il punto 2) inserire il seguente:*

*2-bis) aggiungere infine il seguente periodo: «Per il recupero e custodia dei veicoli sequestrati o confiscati, si applicano le medesime tariffe stabilite dal Ministero dell’interno nei casi di provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell’articolo 214 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni.»;*

**Relazione:** La modifica proposta, coerentemente alla traslazione delle competenze gestorie dell’ANBSC all’esito della confisca definitiva, prevede delle disposizioni di coordinamento.

Inoltre si ritiene necessario specificare la tipologia di tariffe applicabili in caso di recupero e custodia di beni mobili registrati, all’uopo rinviando alle tariffe ministeriali vigenti in materia di sequestro e confisca per violazione al codice della strada.

In tal modo l’amministratore giudiziario verrebbe agevolato nella gestione dei beni mobili iscritti in pubblici registri in quanto per il pagamento degli oneri di custodia dei depositi giudiziari, si farebbe riferimento ad una disciplina specifica e applicata uniformemente su tutto il territorio nazionale.



## ARTICOLO 5

*Al comma 1, lettera a) sono apportate le seguenti modifiche:*

- 1) *al capoverso 1. lettera b) sono aggiunte, infine, le seguenti parole «alla data del sequestro»;*
- 2) *al capoverso 1. lettera d) la parola «il» è sostituita dalle seguenti: «una stima sommaria del».*

*Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

*b-bis) al comma 5 la parola «dispone» è sostituita dalle seguenti «può disporre».*

**Relazione:** La proposta emendativa è finalizzata ad agevolare l'attività dell'amministratore giudiziario nella gestione dei beni aziendali all'uopo specificando che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività deve essere riferito alla data del sequestro. Inoltre, con riferimento al valore di mercato dell'azienda si è precisato che la stima deve essere sommaria. Ancora è stata rimessa alla valutazione del tribunale la scelta se disporre o meno la messa in liquidazione del bene aziendale.





## ARTICOLO 12

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-septies», comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente:*

*“f-bis) dall’amministratore giudiziario che gestisce i beni esaminati dal singolo Tavolo.”*

**Relazione:** La modifica vuole estendere la partecipazione ai tavoli prefettizi da parte dell’amministratore giudiziario evitando quindi che si possano esaminare le criticità dei beni oggetto dei tavoli in assenza del soggetto che tali beni gestisce.



## ARTICOLO 13

*Al comma 1, capoverso «Art. 41-octies», il comma 2 è sostituito dal seguenti:*

“2. All'imprenditore che dimostri un utile di esercizio non inferiore almeno ad un biennio decorrente dall'effettivo svolgimento dell'attività di supporto, è riconosciuto il diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda.”

**Relazione:** La modifica è tesa a riscrivere il comma 2 onde ancorare il riconoscimento della prelazione soltanto nel caso di un utile di esercizio per almeno un biennio.